Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 6 marzo 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 15.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa:

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana . . . . Pag. 1818

Sanzioni di concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » . . . . . . Pag. 1818

LEGGI E DECRETI

1971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1344**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna . . . . Pag. 1819

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1971, n. **1345**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena . . . . Pag. 1821

1972

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1972, n. **25**.

Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972. Pag. 1822

Avviso di rettifica: (Legge 25 febbraio 1972, n. 13) Pag. 1827

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1971.

Nomina del presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale . . . . Pag. 1827

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1971.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Grazia Deledda nel 1° centenario della nascita . . . . Pag. 1828

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1972.

Approvazione del nuovo regolamento della sottogestione « assicurazione di malattia » dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti . . . Pag. 1828

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. UNI.MA.C. con sede legale in Vimodrone . Pag. 1830

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Silespanso di Vicenza . . Pag. 1831

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Fornaci Valsecchia di Castellarano . . . Pag. 1831

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Moto Attrezzi Castelfranco Veneto M.A.C. S.p.a. di Castelfranco Veneto. Pag. 1832

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972, presentato dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio . . . Pag. 1832

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972 . Pag. 1832

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972 . . . . . . Pag. 1833

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972 . . . . Pag. 1833

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.
Nomina di un sindaco effettivo e conferma di un sindaco supplente della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro . Pag. 1834

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972 . Pag. 1834

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende operanti nei comuni della provincia di Ancona colpiti dal recente fenomeno sismico . Pag. 1834

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della difesa: Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di Vezzano Ligure . Pag. 1835

Ministero della sanità: Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale di Camposampiero ad istituire una scuola per infermieri professionali Pag. 1835

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1835
Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile . Pag. 1835

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso Pag. 1835

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 1835

Ministero del tesoro: Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . . . Pag. 1835

Ministero delle finanze:
Errata-corrige . . Pag. 1835
Prelievi applicabili dal 1° settembre 1971 al 31 dicembre 1971 a norma dei Regolamenti (CEE) ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni: da Paesi terzi; da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) Pag. 1836
Prelievi applicabili dal 1° novembre 1971 al 31 dicembre 1971, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2322/71 e numero 2550/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento (CEE) n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CEE) n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni: da Paesi terzi; dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya . . . Pag. 1838

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:
Concorso per esami a centosessantatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, riservato al personale dipendente dall'Amministrazione per la grazia e giustizia . . . . . . Pag. 1842
Sostituzione del presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Potenza Pag. 1844
Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Milano . . . Pag. 1844

Avvocatura generale dello Stato: Concorso per esame teorico-pratico a ventuno posti di procuratore aggiunto dello Stato . . . . Pag. 1844

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Biella . . . . Pag. 1846

Ministero della pubblica istruzione: Diario del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma . . . . Pag. 1846

Ufficio medico provinciale di Pisa: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa . . . . . . Pag. 1846

Ufficio medico provinciale di Bergamo: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo . . . . Pag. 1846

Ufficio medico provinciale di Salerno: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno . . . . Pag. 1847

Ufficio veterinario provinciale di Nuoro: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro . . Pag. 1847

REGIONI

Regione Toscana:

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1972, n. 3.
Trattamento economico di missione per i presidenti del consiglio e della giunta regionale, per i componenti la giunta, per i consiglieri regionali . . . . . . Pag. 1848

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 62 DEL 6 MARZO 1972:

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Elenco per provincia al 31 dicembre 1971 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione.

(3172)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 10 dicembre 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1972
registro n. 2 Difesa, foglio n. 187

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

JACOBS Rudolf, nato il 26 luglio 1914 a Brema (Germania). — Già ufficiale delle forze armate naziste passava volontariamente nelle locali formazioni partigiane italiane, apportando la sua preziosa esperienza di tecnico e di comandante. Assunto volontariamente il comando di una rischiosissima azione, guidava una forte pattuglia di partigiani all'attacco di una ben munita caserma nemica, battendosi da prode e cadendo gloriosamente per la libertà dei popoli. — Sarzana, 3 novembre 1944.

(3681)

Sanzioni di concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo »

Decreto presidenziale 13 dicembre 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1972
registro n. 3 Difesa, foglio n. 185

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

CALOGERO Domenico, nato a Melicuccà (Reggio Calabria) il 28 febbraio 1908, tenente medico di cpl. — Durante furioso combattimento nel quale il suo gruppo, rimasto circondato dal

nemico, subì molte perdite, dette prova di ammirevole sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere, prestando la sua opera in linea, impavido sotto l'infuriare dei proiettili, prodigandosi oltre ogni limite, bello esempio di consapevole coraggio e di alto senso di umanità. — Omo Bottego, 5 giugno 1941.

CROCE AL VALOR MILITARE

VIAL Luigi, nato a Genova il 15 gennaio 1915, tenente cpl. ftr. 25° Btg. coloniale. — Comandante di pattuglione, di ricognizione in zona nemica, pur avendo notato a distanza forze preponderanti in marcia di avvicinamento verso le nostre posizioni, invece di ripiegare decideva arditamente di affrontarle per disturbarle nel loro piano di attacco. Avvistato e fatto segno al tiro intenso di molte armi automatiche, con calma ammirevole attendeva l'avvicinarsi dei più temerari e su di essi aggiustava raffiche micidiali delle sue armi, infliggendo perdite e costringendoli alla fuga. Riattaccato in forze e visto delinearsi un movimento di accerchiamento, iniziava il ripiegamento, tenendo sempre fronte al nemico, finchè non raggiungeva le nostre posizioni. Riusciva pertanto a sventare l'attacco dell'avversario impegnandolo in combattimento ed imponendogli per ben tre ore la sua volontà. Esempio magnifico di ardimento e di alto senso del dovere. — Isac Debir, 16 agosto 1941.

CROCE AL VALOR MILITARE

VIAL Luigi, nato a Genova il 15 gennaio 1915, tenente cpl. ftr. 25° Btg. coloniale. — Comandante di mezza compagnia coloniale, partecipava all'operazione per la ripresa di importante posizione, contro nemico superiore in numero e dotato di maggiori mezzi. Nel mantenere la posizione continuamente battuta dall'artiglieria e soggetta a continui attacchi, dimostrava sereno sprezzo del pericolo e una decisa aggressiva volontà di resistere, dando in tal modo ai coloniali un'ammirevole esempio. — Gallabat, 6-9 novembre 1940 (Gondar).

Il seguente decreto relativo a concessione di ricompense al valor militare è rettificato come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 3 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1950, registro n. 18 Esercito, foglio n. 11 (B. U. 1950, disp. 13, pagina 1653):

MAININI Enrico, fu Carlo e fu Colombo Maria, da Masnago (Varese), fante 63° fanteria (Cagliari) il luogo di nascita è: Magnago (Milano).

(2588)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1344.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal 153 al 166, relativi all'ordinamento degli studi della facoltà di medicina veterinaria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

TITOLO XV

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

Art. 153. — La facoltà di medicina veterinaria dopo un corso di studi di cinque anni conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Il titolo di ammissione è quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 154. — I cinque anni di studio comportano obbligatoriamente l'insegnamento teorico e pratico di almeno 4500 ore sulle materie fondamentali, relative ad un insegnamento di base e ad un insegnamento veterinario specifico, e sulle materie complementari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, n. 987, secondo la seguente suddivisione:

Insegnamenti fondamentali:	Numero minimo di ore
Fisica	120
Chimica I	100
Chimica II	100
Zoologia	120
Botanica	90
Metodi matematici applicati alle scienze biologiche (Biomatematica)	30
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	100
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	100
Anatomia topografica veterinaria	60
Teratologia	60
Istologia generale e speciale (Anatomia microscopica)	80
Embriologia	40
Fisiologia generale e speciale veterinaria I e fisica biologica	100
Fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica biologica	100
Biochimica	100
Zootecnia I) Igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia	110
Zootecnia II) Genetica e allevamento	60
Alimentazione e nutrizione animale	130
Economia rurale e agronomia	30
Farmacologia e farmacodinamia veterinaria	60
Farmacia e terapeutica generale veterinaria	45
Tossicologia veterinaria	45

	Numero minimo di ore
Anatomia patologica veterinaria generale e speciale I	75
Anatomia patologica veterinaria generale e speciale II	75
Autopsie	50
Propedeutica I) Semciologia medica veterinaria e metodologia clinica	60
Propedeutica II) Semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	60
Patologia generale veterinaria	50
Microbiologia generale veterinaria (Batteriologia, virologia, immunologia)	60
Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I	70
Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici II	70
Parassitologia (compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia)	60
Malattie parassitarie degli animali domestici	50
Polizia sanitaria	30
Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia	30
Patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equidi, carnivori, suini, pollame, conigli, ecc.)	150
Ostetricia veterinaria	80
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	70
Patologia chirurgica veterinaria e podologia	80
Medicina operatoria veterinaria	70
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) I	80
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) II	70
Lavori pratici nei macelli	50
Clinica medica veterinaria	275
Clinica chirurgica veterinaria	275
Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria	275
Patologia aviare	275
Radiologia veterinaria	50

Insegnamenti complementari:

Le ore che restano per raggiungere il numero previsto di 4500 dovranno essere ripartite fra tre insegnamenti complementari scelti dallo studente nel seguente elenco:

Anestesiologia;
Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
Diagnostica di laboratorio;
Ecologia;
Ematologia clinica comparata;
Endocrinologia degli animali domestici;
Etnografia;
Fisioclimatologia;
Idrobiologia e pescicoltura;
Igiene del latte;
Igiene e controllo dei prodotti della pesca;
Istituzioni di matematica;
Istologia patologica;
Ittiopatologia;
Lingua straniera;
Oftalmologia comparata;
Patologia bovina;
Patologia tropicale;
Storia della medicina veterinaria;
Tecnica conserviera;
Tecnica mangimistica;
Tecnologia avicola;
Virologia;
Zoocolture;
Patologia suina;
Microbiologia degli alimenti di origine animale;
Biochimica degli alimenti di origine animale;
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio;
Biochimica applicata;
Patologia degli animali da laboratorio e degli animali da pelliccia;
Patologia dei piccoli animali;
Immunogenetica;
Diagnostica cadaverica.

Dall'elenco delle materie complementari sopra riportato la facoltà con delibera propria e con rispetto delle esigenze didattiche sceglie i corsi da attivare nei singoli anni accademici nella misura prevista e consentita dalle disposizioni vigenti.

Nell'ambito della propria autonomia didattica la facoltà stabilisce altresì i piani di studio per le materie previste come insegnamenti fondamentali nonchè le modalità e la durata dello svolgimento dei corsi; in ragione delle esigenze didattiche relative alla propedeuticità di alcune materie dello stesso anno di corso essa può autorizzare lo svolgimento di corsi intensivi con esami finali durante l'anno accademico.

E' consentita, a scelta e su richiesta dello studente, la possibilità di sostenere esami per singoli insegnamenti o per gruppi di materie affini (in numero non superiore a tre); sull'affinità delle materie decide il consiglio di facoltà.

Art. 155. — I corsi di « Chimica », « Anatomia sistematica e comparata degli animali domestici », « Fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica », « Anatomia patologica generale e speciale veterinaria », « Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici », « Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale », comportano due insegnamenti e due esami distinti (I e II parte); per ciascuno di tali insegnamenti l'esame relativo alla I parte deve precedere quello relativo alla II parte.

L'esame di « Zoologia » deve precedere l'esame di « Anatomia sistematica e comparata degli animali domestici (I parte) » il cui superamento, insieme con quello di « Biochimica », è condizione indispensabile per la ammissione all'esame di « Fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica (I parte) ».

L'esame di « Patologia generale » deve seguire gli esami di « Anatomia sistematica e comparata degli animali domestici », gli esami di « Fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica » e di « Microbiologia generale » e deve precedere quelli di « Anatomia patologica generale e speciale veterinaria (I parte) », di « Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici (I parte) »; di « Patologia medica degli animali domestici », di « Patologia chirurgica veterinaria e podologia » e di « Ostetricia veterinaria ». Per essere ammessi agli esami di clinica medica e di clinica chirur-

gica lo studente dovrà aver superato gli esami corrispondenti alle rispettive patologie speciali (medica e chirurgica) nonchè gli esami di « Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici (II parte) » e « Anatomia patologica generale e speciale veterinaria (II parte) ».

Gli esami di « Alimentazione e nutrizione degli animali domestici », di « Farmacologia, farmacodinamia e tossicologia », di « Anatomia patologica generale e speciale veterinaria (I parte) » e di « Parassitologia » debbono precedere quello di « Patologia aviare ».

L'esame di « Ostetricia veterinaria » deve precedere quello di « Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria ».

Agli effetti dell'ammissione agli esami sono altresì considerati propedeutici: « Anatomia sistematica e comparata degli animali domestici (I parte) » per « Aspetti esteriori degli animali ed etnologia », « Zoologia » per « Genetica e allevamento », « Microbiologia generale » per « Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici (I parte) »; « Propedeutica » per « Patologia medica degli animali domestici » e per « Patologia chirurgica veterinaria e podologia », « Fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica (II parte) » per « Farmacologia, farmacodinamia e tossicologia »; « Parassitologia » per « Malattie parassitarie degli animali domestici »; « Anatomia patologica generale e speciale veterinaria (II parte) » per « Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (II parte) ».

Art. 156. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami corrispondenti a tutti gli insegnamenti fondamentali e ad almeno tre insegnamenti scelti tra i complementari i cui corsi siano stati da lui regolarmente frequentati.

Art. 157. — Gli insegnamenti di « Clinica medica », di « Clinica chirurgica », di « Clinica ostetrica », di « Ispezione e controllo delle derrate alimentari » e delle materie del gruppo zootecnico (« Genetica e allevamento » e « Alimentazione e nutrizione degli animali domestici ») debbono essere completati da un tirocinio pratico della durata complessiva di almeno sei mesi presso istituti della facoltà di medicina veterinaria, o presso gli istituti sperimentali zooprofilattici dipendenti dal Ministero della sanità, o presso istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o da amministrazioni provinciali o presso macelli riconosciuti idonei dalla facoltà di medicina veterinaria.

Il tirocinio pratico deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del 5° anno e deve essere completato prima che i candidati si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Il periodo di tirocinio pratico è utilizzabile ai fini del raggiungimento del numero delle ore richiesto per gli insegnamenti clinici (Clinica medica, clinica chirurgica, clinica ostetrica, patologia aviare).

Art. 158. — Per gli studenti provenienti da altre facoltà il consiglio stabilisce caso per caso l'anno di corso a cui possono essere ammessi con l'eventuale convalida di frequenza e di esami dopo aver valutato l'equipollenza o l'affinità dei rispettivi corsi con quelli previsti nel piano di studi della facoltà.

Con gli stessi criteri il consiglio determina l'ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria di candidati provvisti di diploma di laurea conseguito presso una qualsiasi altra facoltà.

Art. 159. — L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta sopra un argomento scelto fra le discipline impartite nella facoltà e nella discussione orale di tre tesine scelte dallo studente in tre diverse materie di insegnamento, differenti da quella della dissertazione scritta. La dissertazione scritta e i titoli delle tre tesine debbono essere presentati alla segreteria dell'università almeno un mese prima dell'esame di laurea.

Norma transitoria

Gli studenti in corso di laurea all'atto dell'entrata in vigore delle suddette modifiche di statuto possono optare per il corso di laurea in quattro o cinque anni. All'uopo debbono presentare regolare domanda per integrare gli esami secondo quanto stabilirà caso per caso il consiglio di facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 27. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1971, n. **1345**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie facoltà universitarie, i posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1969-70, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 31 marzo 1971, nella quale la facoltà di scienze economiche e bancarie della Università di Siena ha chiesto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto privato venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di istituzioni di economia politica;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della predetta richiesta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di economia politica, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto privato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 39. — VALENTINI

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1972, n. 25.
Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Sospensione dei termini

Art. 1.

Nei comuni di Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monsano, Montemarciano, Montesanvito, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Polverigi, San Marcello, Senigallia, Sirolo colpiti dal terremoto verificatosi nel periodo gennaio-febbraio 1972 è sospeso dal 25 gennaio al 30 giugno 1972 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione scadenti durante il periodo predetto, nel territorio di tali comuni, ad eccezione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 25 gennaio 1972 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purchè siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a favore delle persone che, risiedendo nei comuni suindicati, avrebbero dovuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in località non colpite dal terremoto.

Art. 2.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente art. 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art. 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona curerà, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente art. 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari compresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 4.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'art. 1 del presente decreto-legge sono effettuate gratuitamente.

Disposizioni di pronto intervento

Art. 5.

Per provvedere alle necessità urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito del terremoto che ha colpito la regione Marche nel gennaio-febbraio 1972, è autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972.

Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche, in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Con i fondi di cui al primo comma, il Ministero dei lavori pubblici, per dare ricovero ai senza tetto può procedere, a parziale modifica di quanto disposto dall'ultima parte dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alle riparazioni degli edifici privati destinati ad abitazione su domanda dei proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto.

Gli interventi di cui al comma precedente sono limitati alle riparazioni dirette ad assicurare l'abitabilità degli edifici danneggiati o a garantire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, con esclusione della esecuzione di riparazioni organiche previste dal secondo comma dell'art. 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

La domanda da presentarsi all'ufficio del genio civile di Ancona deve contenere la dichiarazione di accettazione che l'ufficio del genio civile si sostituisca nella esecuzione delle opere necessarie ai fini della abitabilità e l'impegno a rimborsare lo Stato nella spesa sostenuta nella misura e con le modalità da indicarsi ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Opere pubbliche e abitati

Art. 6.

In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel gennaio-febbraio 1972 nella regione Marche, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere:

a) al ripristino dei danni alle opere di conto dello Stato;

b) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

c) al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà privata o di enti pubblici;

d) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione;

e) all'onere occorrente per il pagamento delle indennità per le espropriazioni.

La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti.

Le opere di ripristino previste dalle lettere *b*) e *c*) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

Art. 7.

I contributi previsti dalla lettera *d*) dell'art. 6 per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da approvarsi dai competenti uffici del genio civile:

a) nella misura del 90 % quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di cinque vani ed accessori;

b) nella misura dell'80 % quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di sei o sette vani ed accessori;

e) nella misura del 70 % negli altri casi.

L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente non può superare la somma di L. 5.000.000 per ogni unità immobiliare.

Il limite indicato nel comma precedente non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti della determinazione del contributo, provvedono gli uffici tecnici erariali su richiesta dei competenti uffici del genio civile.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo, corredate dalla perizia dei lavori da eseguire, debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Per gli edifici privati di interesse storico, artistico o monumentale, la perizia dei relativi lavori è approvata dall'ufficio del genio civile di Ancona d'intesa con la soprintendenza ai monumenti per le Marche.

Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 % del contributo dello Stato.

La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi agli edifici di cui al terzo comma il rilascio del certificato deve essere preceduto dal benestare della sovrintendenza ai monumenti.

Per i fabbricati rurali si applicano le provvidenze di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 8.

Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione degli articoli 6 e 7 del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'anno 1972.

Art. 9.

Per la costruzione di alloggi da assegnare ai senza tetto il Ministero dei lavori pubblici interviene con la quota a propria disposizione di cui all'art. 3, quarto comma, della legge 23 ottobre 1971, n. 865, fino alla concorrenza di L. 15 miliardi.

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1972, n. 13, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere ai maggiori oneri relativi ai programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, in aggiunta agli stanziamenti indicati nello stesso articolo è autorizzata per l'anno 1972, la spesa di lire 95 miliardi da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica ai termini della predetta legge n. 641, nei comuni della provincia di Ancona danneggiati dai terremoti del gennaio-febbraio 1972 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero ».

Art. 11.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino di strade statali, comprese le opere di consolidamento e di difesa, e per le espropriazioni occorrenti, è autorizzata la spesa di 5.000 milioni di lire.

Per accertate esigenze tecniche ed idrauliche, l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali è autorizzata ad attuare il ripristino anche mediante varianti parziali ai tracciati stradali preesistenti.

Ai fini del presente articolo, i capi compartimento della viabilità dell'A.N.A.S. sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, e dall'ar-

ticolo 25, lettera *e*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema dell'economia.

All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 521 dello stato di previsione della spesa dell'A.N.A.S. per l'anno finanziario 1972.

Art. 12.

E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire 750 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona per l'acquisto di edifici destinati ad alloggio dei sinistrati rimasti senza casa a seguito del terremoto di cui all'art. 1.

Le disponibilità per far fronte all'onere di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972.

Art. 13.

Per fronteggiare particolari e urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie a seguito del terremoto del gennaio-febbraio 1972 nelle Marche è autorizzato nell'anno 1972 il limite di impegno di L. 150 milioni.

Il limite d'impegno di cui al comma precedente è utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici per la concessione dei contributi nella spesa per il completamento delle costruzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto, di ospedali, cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati compresi nei programmi approvati con le modalità di cui alle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574 e degli articoli 3 delle leggi 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383, saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

All'onere di 150 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1972 si fa fronte con corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Case per i lavoratori

Art. 14.

Il comitato centrale previsto dall'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessità accertate, nell'ambito del programma di cui all'art. 14, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'art. 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nei comuni di cui all'art. 1 del presente decreto-legge.

Art. 15.

La Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalità più idonee per la immediata esecuzione dei programmi di costruzione straordinari approvati, di cui al precedente art. 14, e le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti a contribuzione, nonchè per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

Art. 16.

Per la realizzazione degli alloggi di cui ai precedenti articoli 14 e 15 la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, occorrenti ad assicurare l'agibilità degli alloggi, nonchè le opere di urbanizzazione secondaria ritenute essenziali.

Art. 17.

Le opere da realizzare in attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori nei comuni di cui al precedente art. 1 sono a tutti gli effetti dichiarate urgenti ed indifferibili e di pubblica utilità.

Art. 18.

Gli alloggi costruiti a norma del presente decreto sono assegnati in ogni caso, con precedenza assoluta, a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza all'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori è autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazione stabiliti anche con riferimento alla capacità economica media degli assegnatari, purchè essi non risultino iscritti per l'anno 1971 o per gli anni successivi nei ruoli dell'imposta complementare.

Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico

Art. 19.

E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1972 per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico e artistico.

I lavori di competenza delle soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità e dell'Istituto centrale del restauro sono qualificati come urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori è sospeso il limite di spesa stabilito dall'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

Provvidenze per i lavoratori

Art. 20.

Nei comuni indicati nell'art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-*bis*, 15-*ter*, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Al fine del presente decreto:

La sospensione di cui al primo comma dell'art. 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si

intende riferita alle rate di febbraio ed aprile 1972 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso art. 18 avverrà con la rata di dicembre 1972.

L'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di febbraio e aprile 1972 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 giugno 1972.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 800 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1972.

Contributi alle imprese

Art. 21.

Alle imprese dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, alberghiero, turistico, termo-minerale e dello spettacolo, che esplicano la loro attività nei comuni indicati nell'art. 1 e che siano state danneggiate dal terremoto del gennaio-febbraio 1972, si applicano le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

Art. 22.

In sostituzione delle provvidenze previste dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, alle imprese di cui all'articolo precedente è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300.000, su domanda indirizzata alla prefettura di Ancona, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona.

Se l'impresa non risulta iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona provvede ai necessari accertamenti.

Il contributo è corrisposto dalla prefettura di Ancona sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 23.

In aggiunta al contributo di cui al precedente articolo le imprese potranno ottenere in alternativa le provvidenze previste dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sostituito dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, oppure quelle previste dall'art. 5 del predetto decreto-legge sostituito dallo stesso art. 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 21, 22 e 23 del presente decreto-legge le imprese danneggiate devono presentare domanda in carta libera entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 24.

Alla concessione delle provvidenze previste dagli articoli 21, 22 e 23 si provvede con le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte in applicazione della legge 13 febbraio 1952, n. 50, che, a tal fine, vengono integrate di lire 150 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1972.

Contributi integrativi bilancio enti locali

Art. 25.

Ai comuni di cui all'art. 1 ed all'amministrazione provinciale di Ancona è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'anno 1972, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o danneggiamento di beni provocati dal terremoto del gennaio-febbraio 1972, nonchè delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'art. 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni;

La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1971 per i tributi riscuotibili mediante ruoli e per il contributo speciale di cura ed in base al gettito dell'anno 1971, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

La concessione dei contributi previsti nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno della deliberazione del consiglio provinciale e dei consigli comunali interessati.

I comuni di cui all'art. 1 e la provincia di Ancona sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con la Tesoreria, a richiedere anticipazioni di cassa, in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti e per i ratei dei mutui scadenti nell'anno 1972.

Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1972.

Contributi assistenziali

Art. 26.

E' autorizzata la spesa di L. 2.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1972 per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza	L.	2.000.000.000
b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario . . .	»	300.000.000
c) contributi a enti assistenziali pubblici e privati	»	200.000.000

Art. 27.

E' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1972 per la concessione di contributi e sovvenzioni ai comuni di cui all'art. 1 ed alla provincia di Ancona per la riparazione di opere pubbliche danneggiate dal sisma, e per la erogazione di provvidenze contingenti.

Agevolazioni in materia tributaria

Art. 28.

La sospensione dei termini di cui all'art. 1, per la generalità degli abitanti dei comuni ivi indicati, ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini siano scaduti o scadano nel periodo indicato dallo stesso articolo.

Restano tuttavia esclusi dalla sospensione i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 29.

Nei comuni indicati nell'art. 1 del presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi coincida con la data del 25 gennaio 1972 o sia avvenuta nei trenta giorni successivi e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 30.

Per la generalità dei contribuenti dei comuni elencati all'art. 1 del presente decreto-legge è concessa la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1972 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, della imposta sulle società, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nella ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti comuni, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purchè la parte del reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni indicati nell'art. 1 del presente decreto-legge concorra almeno nella misura del 70 % alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritta a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1972.

Art. 31.

Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede per l'anno 1972, a richiesta dell'interessato, lo sgravio della imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovraimposta, nonchè dell'imposta sul reddito agrario.

Art. 32.

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonchè delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni colpiti dal terremoto, di cui all'art. 1 del presente decreto-legge.

Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, provvederà ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Art. 33.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente art. 30, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare nell'anno 1973, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondente alla predetta dichiarazione.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni suddetti di rivedere, entro il 31 dicembre 1972, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti non dovuti relativamente all'anno 1972.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare.

Art. 34.

La riscossione delle imposte e tasse, nonchè delle sovrimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di agosto 1972 in 18 rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 35.

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni terremotati previsti dal presente decreto-legge, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i com-

merci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE, dalla imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e della imposta sulle società.

Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

I materiali edilizi impiegati per la riparazione di opere danneggiate dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

Art. 36.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dall'IGE, dai diritti catastali, nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Sono esenti dall'IGE i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona colpita dal sisma.

I materiali, di cui al precedente comma, importati dall'estero, sono esenti dall'imposta prevista dall'art. 17 del decreto-legge 5 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e dalla relativa imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 25 gennaio 1972 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del gennaio-febbraio 1972.

In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale sulle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonchè da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in [illegible] 25 gennaio 1972 o successivamente a causa del [illegible]rremoto del gennaio-febbraio 1972.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dalla amministrazione dei lavori pubblici o enti da essa delegati. Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto-legge debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza di essere residente nei comuni di cui all'art. 1 del presente decreto-legge o di aver sopportato danni in conseguenza del terremoto in quei comuni.

Art. 37.

All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 5, 8, 12, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 del presente decreto-legge si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — GONELLA — PELLA — MISASI — FERRARI-AGGRADI — NATALI — GAVA — DONAT-CATTIN — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 87. — CARUSO

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 25 febbraio 1972, n. 13 « Conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni in materia edilizia, del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, n. 54, in data 27 febbraio 1972, all'art. 1-*ter*, in luogo di:

« ..... per la realizzazione di singole opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo, degli ..... »

leggasi:

« ..... per la realizzazione di singole opere pubbliche; per il risanamento, anche conservativo, degli ..... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1971.

Nomina del presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, con il quale è stato istituito l'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2945, con la quale l'Istituto predetto è stato posto alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, sul riordinamento dell'Istituto stesso;

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto, che ha assunto la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale;

Visto il proprio decreto 19 giugno 1961, con il quale il prof. Umberto Chiappelli è stato nominato presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1965, con il quale il prof. Umberto Chiappelli è stato riconfermato per un quadriennio nella carica di presidente dell'Istituto di medicina sociale;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità;

Decreta:

Il prof. Alessandro Seppilli è nominato presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN — MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1972
Registro n. 1 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 246

(3723)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1971.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Grazia Deledda nel 1° centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1971, n. 296, con il quale è stata anche autorizzata l'emissione di una serie di francobolli commemorativi di Grazia Deledda nel 1° centenario della nascita;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Grazia Deledda nel 1° centenario della nascita, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco e calcografia, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 30 × 40; formato stampa: mm. 26 × 36; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; colori: rosso terracotta e nero; quartino: 40 esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato, ed è racchiusa da due sottili fili di cornice, riproduce il ritratto della scrittrice, tratto da una fotografia dell'epoca e stampato in calcografia, in nero, su un fondo rotocalco color terracotta. Sullo stesso fondo campeggiano, in calcografia, i particolari di un tappeto caratteristico sardo. Le leggende, tutte in carattere romano, sono le seguenti: in alto « GRAZIA DELEDDA », con sotto a sinistra, l'una sopra l'altra, le due date « 1871 » e « 1936 »; in basso la parola « ITALIA », seguita dall'indicazione del valore, « L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1971

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1972
Registro n. 4 *Poste e telec., foglio n.* 001

(3364)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1972.

Approvazione del nuovo regolamento della sottogestione « assicurazione di malattia » dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2, 5, 13 e 14 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719;

Visto il regolamento della sottogestione « assicurazione di malattia » a favore dei farmacisti italiani approvato dal Consiglio nazionale dell'ente sopraindicato con delibera del 19 novembre 1961 ratificata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con determinazione n. XLII-52485-AMA-III del 12 gennaio 1962;

Viste le delibere adottate dal predetto Consiglio nazionale in data 23 ottobre 1965, 21 maggio 1966 e 7 dicembre 1968, concernenti modifiche al regolamento surrichiamato;

Vista la delibera del Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti dell'11 luglio 1970 con la quale è adottato il nuovo regolamento della sottogestione « assicurazione di malattia »;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la surrichiamata delibera dell'11 luglio 1970;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il nuovo regolamento della sottogestione « assicurazione di malattia » dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, composto di 23 articoli nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Regolamento della sottogestione « assicurazione malattie » dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

Art. 1.

E' istituita una sottogestione « assicurazione malattie » nella sezione previdenza di cui agli articoli 2, 13 e 14 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719.

Art. 2.

L'assicurazione malattie è obbligatoria per tutti i farmacisti italiani iscritti all'Ente ai sensi dell'art. 3 dello statuto.

Sono esclusi gli iscritti che fruiscono di altro trattamento assicurativo obbligatorio in dipendenza di iscrizione propria o di altri membri della famiglia.

Art. 3.

I farmacisti pensionati dell'Ente che si cancellano dall'albo professionale hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'assicurazione malattie disciplinata dal presente regolamento, semprechè non abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri enti in virtù di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.

L'iscrizione deve essere richiesta entro e non oltre un anno dalla data della cancellazione dall'albo.

Art. 4.

I superstiti di farmacisti iscritti all'Ente aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'assicurazione malattie disciplinata dal presente regolamento, semprechè non abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri enti in virtù di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.

L'iscrizione, nel caso di nucleo superstite plurimo, può essere richiesta dal solo familiare che assume la figura di capo famiglia.

La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre un anno dalla data del pensionamento.

Il contributo è quello stabilito nel presente regolamento per gli altri iscritti ed è riscosso con le medesime modalità.

Art. 5.

La sottogestione « assicurazione malattie » è finanziata:

a) con i contributi obbligatori degli iscritti, di cui al successivo art. 22;

b) con le entrate ordinarie e straordinarie che a giusto titolo pervengono alla sottogestione.

Art. 6.

Il diritto alle prestazioni assicurative stabilite nel presente regolamento è esteso ai familiari dell'iscritto di seguito elencati:

a) il coniuge, purchè non legalmente separato per sua colpa; quando il coniuge è il marito, le prestazioni sono concesse solo se risulta permanentemente inabile al lavoro e a totale carico del coniuge iscritto;

b) i figli celibi e nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali, legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21 e che non prestino attività lavorativa retribuita, o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro.

Qualora i figli maggiorenni frequentino istituti di grado universitario, il diritto alle prestazioni assistenziali è riconosciuto per tutta la durata del corso legale di studio ma non oltre il 26° anno di età, ferme restando le condizioni previste per i figli minorenni.

Nel caso in cui titolare del rapporto assicurativo sia la madre farmacista le prestazioni sono dovute alla stessa per i figli qualora per i medesimi non sussista alcun titolo all'assistenza malattie per assicurazione obbligatoria del padre;

c) i genitori a carico e inabili al lavoro;

d) fratelli celibi e sorelle nubili, inabili al lavoro, conviventi ed a carico.

Per l'accertamento della vivenza a carico valgono le disposizioni stabilite dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e successive modifiche.

I familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri enti in dipendenza di iscrizione propria o di altri membri della famiglia sono esclusi dalle prestazioni.

Art. 7.

L'iscritto ha diritto alle prestazioni da parte dell'Ente anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia, non sia in regola con il versamento dei contributi.

In caso di morte dell'assicurato il diritto alle prestazioni è riconosciuto ai familiari aventi diritto fino alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso.

Art. 8.

L'azione per riscuotere i contributi dovuti dagli iscritti all'Ente si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

Art. 9.

L'assicurazione malattie corrisponde le seguenti prestazioni in forma diretta o indiretta o mista:

1) assistenza ospedaliera per chirurgia, medicina ed accertamenti;

2) assistenza specialistica - esami diagnostici;

3) assistenza ostetrica;

4) assistenza per cure fisioterapiche ambulatoriali;

5) assistenza per malattie tubercolari mediante ricovero, semprechè l'assicurato non ne abbia diritto in virtù di altre disposizioni legislative;

7) visita medica che determina il ricovero o la necessità delle prestazioni ambulatoriali, degli accertamenti diagnostici e di altri interventi terapeutici;

8) visite specialistiche;

9) protesi dentarie e protesi in genere;

10) cure termali.

Inoltre il Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti può deliberare l'erogazione di prestazioni integrative per malattie curate a domicilio di particolare gravità o ad andamento cronico.

Art. 10.

Sono escluse dalla competenza dell'Ente le malattie per le quali il trattamento assistenziale è posto dalla legge a carico di altri enti.

Art. 11.

Al fine di consentire agli assicurati il godimento delle prestazioni in forma diretta, di cui all'art. 9, l'Ente stipula convenzioni con ospedali e case di cura private per prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali.

Art 12.

L'assicurato per fruire delle prestazioni in regime di convenzione deve richiedere all'Ente la preventiva autorizzazione dietro presentazione di certificato medico dal quale risulti la necessità del ricovero o delle prestazioni ambulatoriali, specificando inoltre l'istituto convenzionato prescelto.

L'Ente, accertata la sussistenza dei requisiti stabiliti per la erogazione delle prestazioni richieste, provvede a rilasciare una lettera d'impegno che l'assicurato deve consegnare al centro convenzionato.

In caso di ricovero d'urgenza l'assicurato è tenuto ad esibire un documento di riconoscimento ed a far pervenire comunicazione all'Ente entro e non oltre cinque giorni dalla data del ricovero stesso.

Art. 13.

Il rimborso per le prestazioni in forma indiretta viene effettuato in base all'allegato tariffario approvato dal Consiglio nazionale.

Per ottenere le prestazioni di malattia previste dal presente regolamento l'assicurato è tenuto ad inviare la denuncia entro cinque giorni dall'inizio della malattia a mezzo del modulo fornito dall'Ente compilato dall'interessato e dal medico curante, ciascuno per la parte che lo riguarda.

In mancanza del modulo la denuncia deve essere effettuata mediante certificato medico nel quale siano indicati i seguenti dati: generalità della persona ammalata, diagnosi, prognosi ed indicazione delle prestazioni occorrenti.

Art. 14.

Il ritardo nella trasmissione della denuncia di malattia, salvo casi di forza maggiore accertati dall'Ente, determina l'esclusione dal rimborso delle spese relative alle prestazioni occorse prima della data di spedizione della denuncia rilevata dal timbro dell'ufficio postale.

Art. 15.

Ove la malattia si prolunghi oltre il periodo di prognosi indicato dal medico curante all'atto della denuncia, l'assicurato deve trasmettere all'Ente, entro cinque giorni dalla scadenza del periodo precedentemente fissato, il modulo di continuazione di malattia compilato dal sanitario.

In mancanza di modulo a stampa la denuncia di prosecuzione deve essere fatta mediante invio di certificato medico nel quale siano precisate le generalità della persona ammalata e la nuova prognosi.

Art. 16.

Al termine della malattia e comunque non oltre trenta giorni dalla data dell'ultima prestazione, l'assicurato deve trasmettere all'Ente la documentazione quietanzata delle spese sostenute, i referti degli accertamenti praticati ed, in caso di ricovero, la copia integrale del diario clinico ospedaliero.

Art. 17.

In qualsiasi tempo l'Ente ha diritto di controllare a mezzo di medici di sua fiducia le condizioni di salute della persona per cui è chiesta l'assistenza, anche se ricoverata in istituto di cura.

Il rifiuto di sottoporsi alle visite di controllo, fatta eccezione dei casi di forza maggiore accertati dall'Ente, determina la decadenza dal diritto alle prestazioni.

Art. 18.

Avverso i provvedimenti adottati dall'Ente in merito alle prestazioni previste dal presente regolamento è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione.

Il ricorso deve essere prodotto dall'assicurato, o, in caso di suo decesso, dagli aventi diritto, entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve contenere i motivi per i quali non si ritiene giustificato il provvedimento adottato dall'Ente.

Trascorso il termine indicato nel precedente comma senza che sia stato prodotto ricorso, il provvedimento adottato è considerato definitivo.

Art. 19.

Nel caso in cui l'assicurato richieda ed ottenga dall'Ente per sè e per i familiari aventi diritto, prestazioni in dipendenza di fatto doloso o colposo che abbia causato la malattia o ne abbia aggravato le conseguenze, il diritto di surroga che l'assicurato stesso può vantare verso terzi, si intende trasferito all'Ente senza bisogno di formale cessione fino alla concorrenza del costo delle prestazioni erogate.

L'esercizio dell'azione di surroga da parte dell'Ente verso il terzo responsabile non sospende nè modifica il diritto dell'assicurato alle prestazioni.

L'assicurato ha comunque l'obbligo di fornire all'Ente le informazioni ed i documenti atti a precisare la posizione del terzo responsabile.

Art. 20.

L'azione per conseguire le prestazioni previste dal presente regolamento si prescrive nel termine di un anno dalla data di insorgenza della malattia.

Art. 21.

Le somme corrisposte dall'Ente in forza del presente regolamento non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, fatta eccezione per i debiti verso l'Ente.

Art. 22.

Il contributo obbligatorio a carico di ciascun iscritto all'assicurazione malattie è stabilito annualmente dal Consiglio nazionale dell'Ente, tenuto conto delle risultanze dell'esercizio precedente.

Il contributo obbligatorio è disciplinato dalle norme dello art. 2 del regolamento dell'attività statutaria dell'Ente.

Per l'anno 1970 il contributo dovuto alla sottogestione assicurazione malattie è di L. 48.000.

I familiari viventi a intero carico dell'iscritto, elencati nello art. 6 che risultano iscritti all'albo professionale dei farmacisti e non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assistenza o assicurazione malattie, versano il contributo obbligatorio, di cui al presente articolo, in misura ridotta del 50 %.

Art. 23.

La gestione dell'assicurazione malattie, di cui alle presenti norme, deve essere autosufficiente.

Le risultanze della sottogestione costituiscono apposite poste nel bilancio dell'Ente.

Ove risulti una eccedenza delle entrate sulle spese, questa viene accantonata a riserva speciale da investirsi tenendo conto delle esigenze di liquidità.

Nel caso che risulti una eccedenza di spese non copribile con la riserva accantonata, si provvede al ripianamento del disavanzo nonchè alla determinazione del pareggio mediante la revisione della quota contributiva di cui al precedente art. 22.

La corresponsione delle prestazioni dell'assicurazione malattie può essere affidata a enti pubblici o privati per mezzo di convenzione approvata dal consiglio di amministrazione e stipulata dal presidente.

Nel caso di soppressione, per qualsiasi motivo, della presente assicurazione, le eventuali riserve ed eccedenze esistenti vengono assorbite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti che le utilizza per le proprie finalità assistenziali e previdenziali.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni valgono, in quanto applicabili, le norme dettate dallo statuto e dal regolamento per l'attività statutaria dell'Ente.

(3725)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. UNI.MA.C. con sede legale in Vimodrone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. UNI.MA.C. con sede legale in Vimodrone (Milano), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 12 luglio 1971 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. UNI.MA.C. con sede legale in Vimodrone (Milano);

Considerato che è stata tuttora rilevata sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. UNI.MA.C. con sede legale in Vimodrone (Milano);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 12 luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. UNI.MA.C. con sede legale in Vimodrone (Milano), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 19 ottobre 1971, è

prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3805)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Silespanso di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Silespanso di Vicenza, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 13 aprile 1971 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Silespanso di Vicenza;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Silespanso di Vicenza;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 13 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Silespanso di Vicenza, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 25 maggio 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3804)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Fornaci Valsecchia di Castellarano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Fornaci Valsecchia di Castellarano (Reggio Emilia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Fornaci Valsecchia di Castellarano (Reggio Emilia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3802)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Moto Attrezzi Castelfranco Veneto M.A.C. S.p.a. di Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Moto Attrezzi Castelfranco Veneto - M.A.C. S.p.a. di Castelfranco Veneto (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Moto Attrezzi Castelfranco Veneto M.A.C. S.p.a. di Castelfranco Veneto (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3853)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972, presentato dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1972 presentato dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO);

Considerato che, a fronte di disponibilità previste in lire 39.000.000.000 per l'esercizio 1972 e di riserve tecniche che ammonteranno, al termine della gestione dello esercizio 1972, a lire 152.621.000.000, l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) si propone di effettuare investimenti immobiliari per lire 13.000.000.000, mutui ipotecari per lire 1.500.000.000 e acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato per lire 24.500.000.000;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro contenuto nella lettera del 7 gennaio 1972, n. 193574;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella lettera del 12 gennaio 1972, n. 3/115;

Ritenuto che la richiesta dell'ente suddetto intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972, presentato dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(3807)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 16 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(3488)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 16 febbraio 1972

(3489) p. *Il Ministro*: AMADEI

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,20 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 16 febbraio 1972

(3490) p. *Il Ministro*: AMADEI

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.
Nomina di un sindaco effettivo e conferma di un sindaco supplente della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504, relativo alla costituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione autonoma per il credito cinematografico;

Visto l'art. 25 del vigente statuto della sezione predetta relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della sezione in parola, in rappresentanza del Tesoro, per il prossimo triennio;

Decreta:

Il dott. Domenico Contini è nominato sindaco effettivo e la dott.ssa Angela Maria Storaci è confermata sindaco supplente della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, in rappresentanza del Tesoro.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(3684)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 16 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(3491)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende operanti nei comuni della provincia di Ancona colpiti dal recente fenomeno sismico.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, per cause particolari, nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale spettante;

Considerato che nei comuni della provincia di Ancona colpiti dal recente fenomeno sismico si è determinata una crisi economica delle locali aziende, per cui i dipendenti dalle aziende stesse sono sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende operanti nei comuni della provincia di Ancona colpiti dal recente fenomeno sismico.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3803)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di Vezzano Ligure

Con decreto interministeriale n. 541 del 18 gennaio 1972 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq. 955, sito in comune di Vezzano Ligure, località Buonviaggio, distinto nel nuovo catasto terreni del predetto comune al foglio n. 6, mappale n. 391.

(3367)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale di Camposampiero ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II-54/6, in data 30 dicembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Camposampiero (Padova) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(3696)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1972, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 114.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3873)

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, con suo decreto del 26 ottobre 1971, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Carnevali Augusto, brigadiere dei vigili del fuoco, l'8 ottobre 1970, provincia di Genova.

Fedele Paolo, brigadiere dei vigili del fuoco, l'8 ottobre 1970, provincia di Genova.

Ferrazzin Severino, brigadiere dei vigili del fuoco, l'8 ottobre 1970, provincia di Genova.

Serafino Giovanni, vigile scelto del fuoco, l'8 ottobre 1970, provincia di Genova.

Bizzarri Claudio, vigile del fuoco, l'8 ottobre 1970, provincia di Genova.

Ferrari Osvaldo, vigile del fuoco, l'8 ottobre 1970, provincia di Genova.

Maghetti Claudio, vigile del fuoco, l'8 ottobre 1970, provincia di Genova.

Morando Angelo, vigile del fuoco, l'8 ottobre 1970, provincia di Genova.

Pittaluga Pietro, vigile del fuoco, l'8 ottobre 1970, provincia di Genova.

Rovinaldi Giorgio, vigile del fuoco, l'8 ottobre 1970, provincia di Genova.

(3377)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1971, n. 1412, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1971, al registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 154, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 3 maggio 1969 dall'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari avverso la deliberazione della commissione regionale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, (comunicata all'istituto con il foglio 25 novembre 1968, n. 5161) e nei confronti del sig. Primo Rossi.

Il suddetto ricorso straordinario 3 maggio 1969 è stato accolto in quanto la deliberazione anzidetta è stata adottata senza l'audizione dell'istituto interessato, che ne aveva fatto esplicita richiesta e la stessa non risulta, sia pur succintamente motivata.

(3690)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1971, registro n. 85, foglio n. 183, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Antonino Mura, commesso presso il provveditorato agli studi di Sassari, avverso il provvedimento ministeriale n. 1449 del 4 marzo 1968, relativo al recupero di assegni indebitamente percepiti.

(3691)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 Mod. 241 D. P. — Data: 25 agosto 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Siena — Intestazione: Dotti Romano, nato ad Asciano il 14 luglio 1936 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 febbraio 1972

(2590)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1972 che riporta la tabella dei prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), alla pagina 148, nel sommario, rigo 25, e alla pagina 167, rigo secondo, invece di:

« Prelievi applicabili dal 30 aprile 1971 al 7 maggio 1971 » leggere:

« Prelievi applicabili dal 30 aprile 1971 al 31 agosto 1971 ».

(2613)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1971 al 31 dicembre 1971 a norma dei Regolamenti (CEE) ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1).

Dal 1° *settembre* 1971 *al* 14 *ottobre* 1971 *a norma dei Regolamenti* (*CEE*) *n.* 1889/71, n. 1920/71, *n.* 1956/71, *n.* 2001/71, *n.* 2042/71, *n.* 2093/71, *n.* 2151/71 *e n.* 2198/71

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 1°-9-1971 al 9-9-1971	Paesi terzi dal 10-9-1971 al 16-9-1971	Paesi terzi dal 17-9-1971 al 14-10-1971	SAMA e PTOM (1) dal 1°-9-1971 al 9-9-1971	SAMA e PTOM (1) dal 10-9-1971 al 16-9-1971	SAMA e PTOM (1) dal 17-9-1971 al 14-10-1971
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	02	grani tondi	5.050,00	5.050,00	5.050,00	2.627,50	2.627,50	2.627,50
	12	grani lunghi	4.840,00	4.690,00	4.690,00	2.511,85	2.429,35	2.429,35
		II. riso semigreggio:						
	03	grani tondi	6.312,50	6.312,50	6.312,50	3.284,35	3.284,35	3.284,35
	13	grani lunghi	6.050,00	5.862,50	5.862,50	3.140,00	3.036,85	3.036,85
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	05	grani tondi	8.603,10	8.603,10	8.298,10	4.323,10	4.323,10	4.155,60
	15	grani lunghi	10.342,50	10.266,85	10.266,85	5.259,35	5.239,35	5.239,35
		II. riso lavorato:						
	08	grani tondi	9.162,50	9.162,50	8.837,50	4.606,85	4.606,85	4.428,10
	18	grani lunghi	11.087,50	11.006,25	11.006,25	5.641,85	5.620,60	5.620,60
	21	C. rotture	3.150,00	3.150,00	3.150,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 15 *ottobre* 1971 *al* 25 *novembre* 1971 *a norma dei Regolamenti* (*CEE*) *n.* 2204/71, *n.* 2249/71, *n.* 2297/71, *n.* 2319/71, *n.* 2363/71, *n.* 2427/71 *e n.* 2475/71

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 15-10-1971 al 28-10-1971	Paesi terzi dal 29-10-1971 al 4-11-1971	Paesi terzi dal 5-11-1971 al 25-11-1971	SAMA e PTOM (1) dal 15-10-1971 al 28-10-1971	SAMA e PTOM (1) dal 29-10-1971 al 4-11-1971	SAMA e PTOM (1) dal 5-11-1971 al 25-11-1971
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	02	grani tondi	5.050,00	5.050,00	5.050,00	2.627,50	2.627,50	2.627,50
	12	grani lunghi	4.690,00	4.690,00	4.930,00	2.429,35	2.429,35	2.561,25
		II. riso semigreggio:						
	03	grani tondi	6.312,50	6.312,50	6.312,50	3.284,35	3.284,35	3.284,35
	13	grani lunghi	5.862,50	5.862,50	6.162,50	3.036,85	3.036,85	3.201,85
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	05	grani tondi	8.298,10	8.298,10	8.298,10	4.155,60	4.155,60	4.155,60
	15	grani lunghi . .	10.266,85	10.342,50	10.552,50	5.239,35	5.280,60	5.396,25
		II. riso lavorato:						
	08	grani tondi . . .	8.837,50	8.837,50	8.837,50	4.428,10	4.428,10	4.428,10
	18	grani lunghi . .	11.006,25	11.087,50	11.312,50	5.620,60	5.665,60	5.789,35
	21	C. rotture	2.987,50	2.987,50	2.987,50	1.505,60	1.505,60	1.505,60

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 26 novembre 1971 al 22 dicembre 1971 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2526/71, n. 2578/71, n. 2616/71 e n. 2681/71

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 26-11-1971 al 2-12-1971	Paesi terzi dal 3-12-1971 al 16-12-1971	Paesi terzi dal 17-12-1971 al 22-12-1971	SAMA e PTOM (1) dal 26-11-1971 al 2-12-1971	SAMA e PTOM (1) dal 3-12-1971 al 16-12-1971	SAMA e PTOM (1) dal 17-12-1971 al 22-12-1971
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	02	grani tondi	5.105,00	5.175,00	5.175,00	2.657,50	2.696,25	2.696,25
	12	grani lunghi	5.020,00	5.330,00	5.410,00	2.611,25	2.781,25	2.825,60
		II. riso semigreggio:						
	03	grani tondi	6.381,25	6.468,75	6.468,75	3.322,50	3.370,60	3.370,60
	13	grani lunghi	6.275,00	6.662,50	6.762,50	3.263,75	3.476,85	3.531,85
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	05	grani tondi	8.175,00	8.280,60	8.280,60	4.087,50	4.145,60	4.145,60
	15	grani lunghi	10.552,50	10.949,35	10.949,35	5.396,25	5.614,35	5.614,35
		II. riso lavorato:						
	08	grani tondi	8.706,25	8.818,75	8.818,75	4.355,60	4.417,50	4.417,50
	18	grani lunghi	11.312,50	11.737,50	11.737,50	5.789,35	6.023,10	6.023,10
	21	C. rotture	2.987,50	2.987,50	2.987,50	1.505,60	1.505,60	1.505,60

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 23 dicembre 1971 al 31 dicembre 1971 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2745/71 e n. 2847/71

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 23-12-1971 al 29-12-1971	Paesi terzi dal 30-12-1971 al 31-12-1971	SAMA e PTOM (1) dal 23-12-1971 al 29-12-1971	SAMA e PTOM (1) dal 30-12-1971 al 31-12-1971
10.06		Riso:				
		A. risone o riso semigreggio:				
		I. risone:				
	02	grani tondi	5.175,00	5.175,00	2.696,25	2.696,25
	12	grani lunghi	5.410,00	5.410,00	2.825,60	2.825,60
		II. riso semigreggio:				
	03	grani tondi	6.468,75	6.468,75	3.370,60	3.370,60
	13	grani lunghi	6.762,50	6.762,50	3.531,85	3.531,85
		B. riso semilavorato o riso lavorato:				
		I. riso semilavorato:				
	05	grani tondi	8.280,60	8.280,60	4.145,60	4.145,60
	15	grani lunghi	11.130,00	11.193,75	5.713,75	5.748,75
		II. riso lavorato:				
	08	grani tondi	8.818,75	8.818,75	4.417,50	4.417,50
	18	grani lunghi	11.931,25	12.000,00	6.129,35	6.167,50
	21	C. rotture	2.987,50	2.987,50	1.505,60	1.505,60

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (CEE) n. 540/70.

(1865)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1971 al 31 dicembre 1971, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2322/71 e n. 2550/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento (CEE) n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CEE) n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:
— da Paesi terzi;
— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-11-1971 al 30-11-1971	Paesi terzi dal 1°-12-1971 al 31-12-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-11-1971 al 30-11-1971	SAMA, PTOM, ... dal 1°-12-1971 al 31-12-1971
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:				
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	618,75 (1)	475,00 (1)	543,75 (1)	400,00 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.498,75	5.060,00	6.186,25	4.747,50
11.01-D	12	Farina di avena	6.593,10	5.777,50	6.280,60	5.465,00
11.01-E		Farina di granturco:				
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso	5.117,50	4.965,60	4.805,00	4.653,10
	18	II. altra	2.878,75	2.793,10	2.722,50	2.636,85
11.01-F	22	Farina di riso	3.420,00	3.323,10	3.263,75	3.166,85
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	2.658,10	2.493,75	2.345,60	2.181,25
11.01-H	28	Farina di miglio	2.396,85	2.379,35	2.240,60	2.223,10
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.910,00	2.775,60	2.753,75	2.619,35
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:				
		A. semole, semolini:				
	008	II. di segala	6.170,60	6.385,00	5.858,10	6.072,50
	012	III. di orzo	6.498,75	5.060,00	6.186,25	4.747,50
	015	IV. di avena	6.593,10	5.777,50	6.280,60	5.465,00
		V. di granturco:				
		a. aventi tenore in sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:				
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	1.948,10	1.705,00	1.635,60	1.392,50
	023	2. altri	5.117,50	4.965,60	4.805,00	4.653,10
	025	b. altri	2.878,75	2.793,10	2.722,50	2.636,85
	028	VI. di riso	3.420,00	3.323,10	3.263,75	3.166,85
	032	VII. di grano saraceno	2.658,10	2.493,75	2.345,60	2.181,25
	035	VIII. di miglio	2.396,85	2.379,35	2.240,60	2.223,10
	038	IX. di sorgo	2.910,00	2.775,60	2.753,75	2.619,35
	042	X. altri	156,25	156,25	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:				
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
		a. mondati (decorticati o pilati):				
	046	1. di orzo .	5.655,00	4.376,25	5.498,75	4.220,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-11-1971 al 30-11-1971	Paesi terzi dal 1°-12-1971 al 31-12-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-11-1971 al 30-11-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-12-1971 al 31-12-1971
11.02 (segue)		2. di avena:				
	047	aa. avena spuntata	3.715,60	3.253,10	3.559,35	3.096,85
	049	bb. altra	6.436,85	5.621,25	6.280,60	5.465,00
	050	3. di grano saraceno	2.241,25	2.095,00	2.085,00	1.938,75
	051	4. di miglio	3.671,25	3.643,10	3.515,00	3.486,85
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):				
	054	1. di orzo	5.655,00	4.376,25	5.498,75	4.220,00
	056	2. di avena	6.436,85	5.621,25	6.280,60	5.465,00
	057	3. di grano saraceno	2.241,25	2.095,00	2.085,00	1.938,75
	059	4. di miglio	3.671,25	3.643,10	3.515,00	3.486,85
		II. di altri cereali:				
	061	a. di frumento	4.943,10	4.846,25	4.786,85	4.690,00
	063	b. di segala	4.484,35	4.643,10	4.328,10	4.486,85
	064	c. di granturco	4.427,50	4.292,50	4.271,25	4.136,25
	066	d. di sorgo	4.476,25	4.265,00	4.320,00	4.108,75
	069	e. altri	156,25	156,25	zero	zero
		C. cereali perlati:				
	078	I. di frumento	5.915,00	5.798,10	5.758,75	5.641,85
	082	II. di segala	5.363,10	5.554,35	5.206,85	5.398,10
	085	III. di orzo	8.905,00	6.906,25	8.592,50	6.593,75
	088	IV. di avena	5.739,35	5.014,35	5.583,10	4.858,10
	092	V. di granturco	4.427,50	4.292,50	4.271,25	4.136,25
	095	VI. di grano saraceno	2.241,25	2.095,00	2.085,00	1.938,75
	098	VII. di miglio	3.671,25	3.643,10	3.515,00	3.486,85
	102	VIII. di sorgo	4.476,25	4.265,00	4.320,00	4.108,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:				
	109	I. di frumento	3.827,50	3.753,10	3.671,25	3.596,85
	110	II. di segala	3.475,60	3.597,50	3.319,35	3.441,25
	111	III. di orzo	3.661,85	2.846,25	3.505,60	2.690,00
	113	IV. di avena	3.715,60	3.253,10	3.559,35	3.096,85
	114	V. di granturco	2.878,75	2.793,10	2.722,50	2.636,85
	116	VI. di grano saraceno	1.485,60	1.392,50	1.329,35	1.236,25
	117	VII. di miglio	2.396,85	2.379,35	2.240,60	2.223,10
	119	VIII. di sorgo	2.910,00	2.775,60	2.753,75	2.619,35
	120	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:				
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
		a. cereali schiacciati:				
	126	1. di orzo	3.661,85	2.846,25	3.505,60	2.690,00
	127	2. di avena	3.715,60	3.253,10	3.559,35	3.096,85
	129	3. di grano saraceno	1.485,60	1.392,50	1.329,35	1.236,25
	130	4. di miglio	2.396,85	2.379,35	2.240,60	2.223,10
		b. fiocchi:				
	131	1. di orzo	7.186,25	5.587,50	6.873,75	5.275,00
	133	2. di avena	7.291,25	6.385,00	6.978,75	6.072,50
	134	3. di grano saraceno	2.658,10	2.493,75	2.345,60	2.181,25
	136	4. di miglio	4.266,85	4.235,60	3.954,35	3.923,10

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-11-1971 al 30-11-1971	Paesi terzi dal 1°-12-1971 al 31-12-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-11-1971 al 30-11-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-12-1971 al 31-12-1971
11.02 (segue)		II. di altri cereali:				
	137	a. di frumento	6.791,25	6.660,00	6.478,75	6.347,50
	139	b. di segala	6.170,60	6.385,00	5.858,10	6.072,50
	140	c. di granturco	5.117,50	4.965,60	4.805,00	4.653,10
	141	d. di sorgo	5.172,50	4.935,00	4.860,00	4.622,50
		e. altri:				
	143	1. fiocchi di riso	5.854,35	5.690,00	5.541,85	5.377,50
	146	2. non nominati	312,50	312,50	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):				
	149	I. di frumento	6.791,25	6.660,00	6.478,75	6.347,50
	150	II. di segala	6.170,60	6.385,00	5.858,10	6.072,50
	153	III. di orzo	6.498,75	5.060,00	6.186,25	4.747,50
	156	IV. di avena	6.593,10	5.777,50	6.280,60	5.465,00
	159	V. di granturco	5.117,50	4.965,60	4.805,00	4.653,10
	160	VI. di riso	3.420,00	3.323,10	3.263,75	3.166,85
	161	VII. di grano saraceno	2.658,10	2.493,75	2.345,60	2.181,25
	163	VIII. di miglio	2.396,85	2.379,35	2.240,60	2.223,10
	166	IX. di sorgo	2.910,00	2.775,60	2.753,75	2.619,35
	169	X. altri	156,25	156,25	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:				
	172	I. di frumento	3.011,85	2.957,50	2.699,35	2.645,00
	175	II. altri	2.314,35	2.251,25	2.001,85	1.938,75
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:				
	01	A. denaturati	775,00	631,25	506,25	362,50
		B. altri:				
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.525,60	2.308,10	1.350,60	1.133,10
	12	II. non nominati	5.360,00	5.224,35	4.185,00	4.049,35
11.07		Malto, anche torrefatto:				
		A. non torrefatto:				
		I. di frumento:				
	01	a. presentato sotto forma di farina .	6.969,35	6.839,35	6.406,85	6.276,85
	04	b. altro	5.349,35	5.252,50	4.786,85	4.690,00
		II. altro:				
	11	a. presentato sotto forma di farina .	6.680,00	5.257,50	6.117,50	4.695,00
	14	b. non nominato	5.133,75	4.070,60	4.571,25	3.508,10
	21	B. torrefatto	5.889,35	4.650,60	5.326,85	4.088,10
11.08		Amidi e fecole; inulina:				
		A. amidi e fecole:				
	01	I. amido di granturco	2.525,60	2.308,10	1.463,10	1.245,60
	04	II. amido di riso	2.283,75	2.145,00	690,00	551,25
	07	III. amido di frumento	3.159,35	2.856,85	2.096,85	1.794,35
	14	IV. fecola di patate	2.525,60	2.308,10	1.463,10	1.245,60
	18	V. altri	2.525,60	2.308,10	731,85	623,10

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-11-1971 al 30-11-1971	Paesi terzi dal 1°-12-1971 al 31-12-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-11-1971 al 30-11-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-12-1971 al 31-12-1971
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:				
		A. non torrefatti:				
	02	I. di frumento .	13.187,50	12.637,50	3.812,50	3.262,50
	05	II. altri	11.192,50	10.922,50	1.817,50	1.547,50
	08	B. torrefatti	13.187,50	12.637,50	3.812,50	3.262,50
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro:				
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . .	6.908,10	6.625,00	1.908,10	1.625,00
	06	b. altri . .	4.900,60	4.683,10	1.463,10	1.245,60
		II. altri:				
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . .	6.908,10	6.625,00	1.908,10	1.625,00
	09	b. non nominati	4.900,60	4.683,10	1.463,10	1.245,60
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.908,10	6.625,00	1.908,10	1.625,00
	12	II. altri	4.900,60	4.683,10	1.463,10	1.245,60
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:				
		A. di cereali:				
		I. di granturco o di riso:				
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	970,60	875,00	970,60	875,00
		b. altri:				
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.552,50	1.400,00	1.552,50	1.400,00
	07	2. non nominati	3.106,25	2.799,35	3.106,25	2.799,35
		II. di altri cereali:				
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	776,85	700,00	776,85	700,00
	14	b. altri	3.106,25	2.799,35	3.106,25	2.799,35

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(1677)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centosessantatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, riservato al personale dipendente dall'Amministrazione per la grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, con la quale è stato istituito il ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, concernente revisione del ruolo organico del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 274 i posti recati in aumento nell'organico del personale di dattilografia nell'anno 1972 possono essere attribuiti mediante pubblico concorso nel caso che non siano conferiti mediante trasferimento di impiegati da altre amministrazioni;

Che le domande di trasferimento pervenute entro il 31 dicembre 1971 sono complessivamente numero dieci;

Che ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1077/1970 un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo deve essere conferito mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale di questa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Che, ai fini del calcolo dei posti da conferire con detto concorso riservato, dal contingente di 500 posti, aumentati nell'organico del 1972, debbono detrarsi i dieci posti da conferire mediante trasferimento da altre amministrazioni;

Che, pertanto, i posti sui quali calcolare il terzo citato sono determinati in 490 dei quali 163 da conferire con concorso riservato;

Che è stata accantonata l'aliquota dei posti da attribuire ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centosessantatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, riservato al personale dipendente dall'Amministrazione per la grazia e giustizia, che non abbia superato il 65° anno di età e sia in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 2.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, ufficio 2°, dovranno essere presentate — entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — al capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) la qualifica rivestita e l'ufficio nel quale prestano servizio.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio.

Le domande, previa apposizione della data di presentazione, saranno trasmesse a cura dei capi di ufficio alla predetta Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali.

Art. 4.

L'esame del concorso consisterà in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo dello Sport, EUR, il giorno 23 maggio 1972, con inizio alle ore 8,30 e consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che termineranno la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore potranno, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la Commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato. Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano, prescelto di volta in volta dalla commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica: una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il colloquio verterà su:

a) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

b) stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive.

Art. 5.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno quattordici ventesimi nella prova scritta.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova pratica sarà data la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta; l'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno di detta prova.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno dodici ventesimi.

Art. 6.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

I risultati del colloquio saranno resi pubblici al termine di ciascuna giornata di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, la copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati o gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati od invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata, nonchè lo stato di filiazione;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

o) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, numero 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

q) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, ufficio 2°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nel ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari;

3) copia dello stato matricolare.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi giudiziari in prova con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 882.000, parametro 120, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro primo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori del concorso che siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione superiore a quello spettante nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Roma, addì 31 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1972
Registro n. 7, foglio n. 275.

(3790)

Sostituzione del presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, registrato il 27 aprile 1971, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1971;

Letta la nota n. 188 in data 21 gennaio 1972, con la quale il presidente della corte d'appello di Potenza, nell'informare che il dott. Giovanni Morfino, presidente effettivo di quella commissione è stato trasferito alla corte di appello di Napoli, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Giorgio Cammarosano, presidente di sezione della corte di appello di Potenza;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giorgio Cammarosano, presidente di sezione della corte di appello di Potenza è nominato presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Potenza, in sostituzione del dott. Giovanni Morfino.

Roma, addì 4 febbraio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 305

(3380)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, registrato il 29 aprile successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1971;

Letta la nota n. 2101/72 in data 17 gennaio 1972, con la quale il presidente della corte d'appello di Milano nell'informare che il prof. Antonino Consoli, componente effettivo di quella commissione, si è dimesso dall'incarico per motivi di salute, propone la sostituzione del medesimo con il prof. Francesco Realmonte dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Realmonte Francesco, nato a Conversano (Bari) il 15 febbraio 1938, dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Milano, in sostituzione del prof. Antonino Consoli, dimissionario.

Roma, addì 3 febbraio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 304

(3381)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a ventuno posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a ventuno posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Un posto è riservato ai concorrenti che oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dall'articolo seguente circa il requisito dell'età, coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo non debbono avere oltrepassato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Art. 4.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la relativa domanda in carta da bollo, nella quale devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il possesso della laurea in giurisprudenza;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Coloro che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a precedenze o a preferenze nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria stessa saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di trenta giorni a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trenta anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della favella che impediscano o ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

7) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al secondo comma.

Gli impiegati statali di ruolo debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 6), il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana e la copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo.

Art. 7.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla Avvocatura generale.

Non sono, altresì, prese in considerazione le domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e l'autenticazione della firma in calce.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura vertono: una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale, e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e procedura penale.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 3, 4 e 5 luglio 1972 con inizio alle ore 9.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 9.

Per coloro che intendono avvalersi della riserva del posto prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una orale ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

La prova scritta è costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Detta prova avrà luogo in Roma, nella sede dell'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi, 12, il giorno 6 luglio 1972, con inizio alle ore 9.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

La prova orale è diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la commissione delibera sulla idoneità del candidato senza attribuzione di voto.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato;

da un consigliere della corte di appello di Roma, designato dal primo presidente della corte stessa;

da un procuratore, membro del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, designato dal presidente dell'ordine stesso.

Funziona da segretario della commissione un sostituto avvocato dello Stato od un procuratore dello Stato.

Per la prova facoltativa di lingua tedesca può essere aggregato alla commissione un membro aggiunto, con voto consultivo, da nominarsi insieme con la commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri e del Ministero di grazia e giustizia: di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 11.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori aggiunti dello Stato, con lo stipendio annuo lordo di L. 3.570.000.

Art. 12.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonchè nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 13 gennaio 1972

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1972
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 89

(3710)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Biella

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Biella (Vercelli);

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Biella, nell'ordine appresso indicato:

1. Rabacchino dott. Ferdinando	punti	82,34	su 132
2. Landoni dott. Luigi	»	80,56	»
3. Polledri dott. Angelo	»	78,53	»
4. Piccoli dott. Bruno .	»	78,02	»
5. Rava dott. Beniamino .	»	77,42	»
6. Fiduccia dott. Benedetto	»	76,83	»
7. Calistri dott. Umberto .	»	75,22	»
8. Tollis dott. Aldo	»	74,40	»
9. Bortolan dott. Mariano .	»	74,28	»
10. Coverlizza dott. Mario .	»	70,47	»
11. Piizzi dott. Tommaso	»	68,93	»
12. Manzini dott. Dario .	»	66,41	»
13. Baldacchino dott. Emanuele	»	64,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(3379)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

La prova scritta del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 3 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro n. 80, foglio n. 265, e modificato con decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1971, registro n. 33, foglio n. 283, già fissata per il giorno 25 febbraio 1972 presso l'istituto matematico «Guido Castelnuovo» - Città universitaria, è rinviata al 23 marzo 1972, con inizio alle ore 9, presso il citato istituto matematico «Guido Castelnuovo» - Città universitaria, Roma.

(3829)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3706 del 18 dicembre 1971 con il quale il dott. Mario Zingoni veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Monteverdi Marittimo;

Considerato che il predetto ha rinunciato all'accettazione di tale sede;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del dott. Gabbrielli Franco candidato che segue in graduatoria e che ha dichiarato di accettare la predetta condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Gabbrielli Franco è dichiarato vincitore della condotta medica di Monteverdi Marittimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 18 febbraio 1972

Il medico provinciale: MARCECA

(3592)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1439 del 20 aprile 1970 relativo al bando di concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Bergamo il 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 1141 del 16 marzo 1971 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 2282 in data 4 ottobre 1971 concernente l'ammissione delle candidate al concorso;
Visto il verbale del concorso, rimesso dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso indicato nella premessa:

1. Federici Emilia .	punti 67,24	su 120
2. Vismara Angela	» 58,94	»
3. Mutti Elisa	» 56,71	»
4. Grisi Gervasia .	» 56,07	»
5. Magri Maria Rosa .	» 52,38	»
6. Vitali Angiola	» 51,10	»
7. Bellini Teresina	» 48,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, del medico provinciale e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 18 febbraio 1972

Il medico provinciale: MELONI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 332, in data odierna relativo alla approvazione della graduatoria di merito del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1969;
Viste le preferenze espresse dalle candidate in ordine alla assegnazione delle condotte poste in concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa ed assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascun nominativo segnate:

1) Federici Emilia: Grumello del Monte, condotta unica;
2) Vismara Angela: Chignolo d'Isola, consorziata con Madone;
3) Mutti Elisa: Cividate al Piano, condotta unica;
4) Grisi Gervasia: Cortenuova, condotta unica;
5) Magri Maria Rosa: Rovetta, consorziata con Cerete; Fino del Monte-Onore Songavazzo;
6) Vitali Angiola: Villa d'Ogna, consorziata con Piario Oltressenda Alta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 18 febbraio 1972

Il medico provinciale: MELONI

(3591)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1070 del 15 febbraio 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni della provincia;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;
Viste le designazioni di competenza del Ministero della sanità e della prefettura di Salerno, nonché dell'ordine provinciale dei medici di Salerno;
Visto il proprio decreto n. 374 del 13 gennaio 1972 con il quale il prof. Tommaso Martelli, ufficiale sanitario titolare del comune di Roma, avendo ottenuto il maggior numero di segnalazioni da parte dei comuni interessati, è stato nominato componente della commissione giudicatrice del suddetto concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1966, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Rellecati dott. Luigi, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Caiola dott. Corrado, medico provinciale superiore - Caserta;
Ricciardone dott. Antonio, direttore di sezione della prefettura di Salerno;
Angelillo prof. Bruno, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Napoli, facoltà di medicina e chirurgia;
Bufano prof. Michele, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Roma;
Martelli prof. Tommaso, ufficiale sanitario titolare del comune di Roma.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Gaetano Magliano, direttore di sezione, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Salerno.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Salerno, della prefettura e dei comuni interessati.

Salerno, addì 10 febbraio 1972

Il medico provinciale: GALLO

(3383)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 88/59/1 e n. 102/59/1 del 24 gennaio 1972, concernenti, rispettivamente, l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Nuoro, banditi con decreto n. 660/59/1 del 24 aprile 1970;
Viste le rinuncie dei concorrenti: Iadevaia dott. Roberto, Giorgino dott. Salvatore, Sini dott. Gavino, Brau dott. Salvatore, Virdis dott. Francesco, Carta dott. Salvatore (classe 1936), nonché la preferenza espressa dal dott. Sanna Nicolò per la condotta di Tresnuraghes e consorziati;
Considerato di dover provvedere alla conseguente assegnazione delle condotte vacanti, tenendo conto dell'ordine di graduatoria e delle indicazioni preferenziali dei concorrenti;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto nei propri decreti di cui in premessa, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso in oggetto, per le condotte accanto a ciascuno di essi segnate:

1) Sanna Nicolò: Tresnuraghes-Tinnura-Flussio-Magomadas-Modolo-Sagama;
2) Canu Giovanni: Orgosolo;
3) Demuru Nicolò: Lula-Onanì;
4) Biondi Antongiovanni: Sadali-Esterzili-Seulo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione autonoma Sarda e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 16 febbraio 1972

Il veterinario provinciale: MARCEDDU

(3382)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1972, n. 3.

Trattamento economico di missione per i presidenti del consiglio e della giunta regionale, per i componenti la giunta, per i consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 4 *febbraio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai presidenti del consiglio regionale e della giunta, ai componenti la giunta ed ai consiglieri regionali che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, spettano le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

La missione deve essere autorizzata rispettivamente dal presidente del consiglio per i consiglieri e della giunta per i componenti la giunta.

Il giorno e l'ora di inizio e fine della missione devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.

Art. 2.

L'indennità di missione è stabilita, nella misura di L. 15.000 per ogni giorno o per una parte della giornata superiore alle dodici ore; di L. 12.000 per una parte della giornata superiore alle 8 ore e inferiore alle dodici ore; di L. 9500 per una parte della giornata superiore alle quattro ore ed inferiore alle otto ore; di L. 5000 per una parte della giornata inferiore alle quattro ore.

Art. 3.

Il rimborso delle spese per i viaggi in ferrovia, in aereo, sui piroscafi o su altri servizi di linea viene corrisposto nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonchè per l'uso di un posto letto in compartimento singolo.

Per i viaggi effettuati con automezzo proprio è corrisposto un rimborso spese di L. 45 a chilometro.

Art. 4.

La corresponsione dell'indennità di missione e del rimborso delle spese di viaggio, di cui alla presente legge decorre dal 1° gennaio 1972.

Art. 5.

Gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge fanno carico per il Presidente del consiglio e per i consiglieri regionali al capitolo 1 e per il Presidente della giunta e per i componenti la giunta al capitolo 3 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Il presidente: LAGORIO

(3190)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.